

Deliberazione N. 128**Assessore****Assessore Fulvio BONAVIDACOLA****Assessore Vincenzo MARAIO**

SPL	SSL	STL
208	02	02

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 10/04/2026

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

Intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla proposta adottata con deliberazione della Giunta comunale di Amalfi n. 149 dell'11 dicembre 2025

1)	Presidente	Roberto	FICO	Presidente
2)	Vicepresidente	Mario	CASILLO	
3)	Assessore	Fulvio	BONAVIDACOLA	
4)	Assessore	Vincenzo	CUOMO	
5)	Assessore	Onofrio Giustino Angelo	CUTAIA	
6)	Assessore	Vincenzo	MARAIO	
7)	Assessore	Andrea	MORNIROLI	
8)	Assessore	Claudia	PECORARO	
9)	Assessore	Angelica	SAGGESE	
10)	Assessore	Maria Carmela	SERLUCA	
11)	Assessore	Fiorella	ZABATTA	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) con la L.R. del 21/4/2020 n. 7 la Regione Campania ha approvato il Testo Unico sul Commercio, così come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 11 del 14/10/2015;
- b) in particolare, l'art.1, comma 3 del citato Testo Unico sul commercio richiama il principio generale dell'ordinamento in materia di concorrenza, ribadendo che l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale debba operarsi senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
- c) limitazioni alla libertà di iniziativa economica, in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e del D.Lgs. 59/2010, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;
- d) l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- e) il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 all'articolo 1, comma 4, prevede che i Comuni, per le finalità indicate dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), d'intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possano adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- f) il processo di liberalizzazione delle attività economiche operato in particolare dall'art. 3 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dall'art.1 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha incrementato la presenza nel centro storico cittadino del Comune di Amalfi di attività economiche e commerciali particolarmente impattanti sugli interessi generali, quali la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico e del decoro e la vivibilità della città;
- g) ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 4 il Comune di Amalfi, sentita la Soprintendenza territorialmente competente, con verbale acquisito al prot. n. 13390 del 11 luglio 2024, ha individuato l'area del Centro storico di Amalfi (zona territoriale A2 – *“Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT “Tutela degli insediamenti antichi accentrati”*), come individuata dal PUC vigente, quale area in cui sottoporre l'avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e preparazione e vendita artigianale di prodotti alimentari, a particolari limitazioni, ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a) con nota prot. 0000747 del 14/01/2026, acquisita in pari data dalla D.G. Sviluppo delle Attività Produttive al prot. n. 0034946/2026, il Comune di Amalfi ha trasmesso:
 - la Deliberazione di Giunta comunale n. 149 dell'11 dicembre 2025, recante l'approvazione dello schema di Intesa tra la Regione Campania e il Comune di Amalfi relativamente alle azioni che saranno assunte dal Comune a tutela del suo centro storico, in conformità alle finalità e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 222/2016, nel testo condiviso con la competente D.G. Sviluppo delle Attività Produttive;

- il cronoprogramma degli adempimenti connessi all'approvazione dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) e del Piano di cui all'art. 64 del D.lgs. 59/2010, nel rispetto dei termini di cui all'art. 5 – Impegni del suddetto schema d'Intesa;
 - la nota della Camera di Commercio di Salerno prot. 0000891/U del 12.01.2026, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 000520, con la quale è stato comunicato che da parte delle Associazioni di categoria, non sono pervenute segnalazioni e/o osservazioni in merito all'argomento;
- b) con nota prot. n. 0313857/2026 del 27/03/2026 la D.G. Politiche Culturali e Turismo ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità, dal punto di vista giuridico e amministrativo, in merito alla proposta pervenuta dal Comune di Amalfi, con particolare riferimento agli aspetti legati alla tutela e valorizzazione dell'area del Centro storico di Amalfi, di cui alle premesse;
- c) il Comune di Amalfi, all'art. 5 dello schema di Intesa approvato con D.G.C. n. 149/2025, si è formalmente impegnato a:
- approvare il SIAD, all'interno del quale saranno definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vicinato/artigianato in campo alimentare nelle zone oggetto di tutela di cui alla proposta di Intesa, entro 18 mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima;
 - approvare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'intesa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, un piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone oggetto di tutela, dando avvio ai lavori entro 90 giorni;
 - monitorare con cadenza semestrale lo stato di attuazione dell'Intesa, previo confronto con gli Enti competenti e con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che saranno trasmessi a mezzo pec alla Regione Campania;
- d) le misure proposte dal Comune di Amalfi prevedono di interdire, per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'Intesa, in forma sperimentale e comunque con il citato monitoraggio previsto ai sensi dell'articolo 5: l'insediamento di nuove attività; il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno della zona territoriale A2 – “Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT “Tutela degli insediamenti antichi accentrati”, come individuata dal PUC vigente; l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti;
- e) la misura interdittiva di cui al punto precedente riguarda le seguenti tipologie di attività:
1. commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
 2. somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla legge regionale di riferimento o analoghe;
 3. attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria “home food”) e il consumo immediato sul posto per le attività di panificazione;
- f) sono escluse dall'applicazione dei divieti di cui alla precedente lett. d) le attività di cui all'art. 2 commi 3 e 4, all'art. 3 e all'art. 6 comma 1 dello schema di Intesa di cui alla D.G.C. n. 149/2025;
- g) le predette limitazioni, in aderenza a quanto prescritto dal richiamato D.Lgs. n. 222/2016, sono finalizzate alla tutela delle aree di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della Città di Amalfi, Patrimonio Mondiale UNESCO, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico;
- h) la previsione del predetto limite annuale di applicazione delle predette misure, nonché il contestuale monitoraggio semestrale dei relativi effetti assicurano il carattere di proporzionalità e adeguatezza delle misure stesse rispetto alle finalità di tutela che si intendono perseguire, fermo restando la necessità di valutare, alla scadenza temporale del monitoraggio, le condizioni per confermare l'eventuale espressione dell'Intesa;
- i) l'iniziativa comunale risulta esser già stata intrapresa in altri comuni italiani in cui sono presenti aree aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di particolare rilevanza e, in Campania, dal Comune di Napoli, e tali iniziative hanno avuto il positivo vaglio della giurisprudenza amministrativa

per quanto attiene alla conformità con i principi europei e statali che governano l'esercizio delle attività economiche (vedasi in particolare: Tar Toscana, Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 1592, che ha peraltro fondato il proprio orientamento sugli indirizzi in tal senso formulati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 239 del 11 novembre 2016; Consiglio di Stato, sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440, secondo cui il Comune, d'Intesa con la Regione e sentita la Soprintendenza, ben può "vietare l'esercizio di determinate attività considerate incompatibili con la tutela del patrimonio storico artistico e culturale [...]");

- j) è stato acquisito, da parte del Comune di Amalfi, il concerto da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino sulla individuazione, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 222/2016 e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004, quale zona avente particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nella quale vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, della zona territoriale A2 – "Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"", come individuata dal PUC vigente;
- k) dall'Intesa Comune di Amalfi non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO, pertanto

- a) di dover esprimere, in relazione alla proposta del Comune di Amalfi, adottata con D.G.C. n. 149 dell'11 dicembre 2025, l'intesa di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 222 del 2016 e dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004, in via sperimentale per la durata di dodici mesi, come da schema allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), demandando al Comune l'adozione degli atti conseguenti che rientrano nella sua diretta ed esclusiva competenza;
- b) di dover prendere atto che l'intesa di cui al punto precedente si applica all'interno della zona territoriale A2 – "Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"", come individuata dal PUC del Comune di Amalfi, e come da planimetria allegata (all. 2);
- c) di doversi riservare, sulla base degli effetti connessi all'introduzione delle nuove misure risultanti dal monitoraggio, di valutare, alla scadenza del termine di cui sopra, la sussistenza delle condizioni per confermare l'espressione dell'Intesa;
- d) di dover richiedere al Comune di Amalfi, in merito agli impegni elencati all'art. 5 dello schema di Intesa di cui alla D.G.C. n. 149/2025 di relazionare periodicamente alla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive sullo stato di avanzamento della predisposizione dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD);
- e) di dover precisare che, all'entrata in vigore del piano di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, l'Intesa di cui al presente provvedimento cesserà di avere efficacia per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- f) di dover demandare alla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la notifica dei contenuti dell'Intesa alla Commissione Europea, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di liberalizzazione dei servizi, riservando a separato provvedimento, in caso di eventuali eccezioni poste dalla Commissione Europea, le integrazioni e/o revisioni che si renderanno necessarie e a cui l'efficacia dell'intesa resta subordinata;

VISTO

- a) l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinare attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c) la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, recante "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11";

PROPONGONO e la Giunta, in conformità e a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) di esprimere, in relazione alla proposta del Comune di Amalfi, adottata con D.G.C. n. 149 dell'11 dicembre 2025, l'intesa di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 222 del 2016 e dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004, in via sperimentale per la durata di dodici mesi, come da schema allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), demandando al Comune l'adozione degli atti conseguenti che rientrano nella sua diretta ed esclusiva competenza;
- 2) di prendere atto che l'intesa di cui al punto precedente si applica all'interno della zona territoriale A2 – "Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"), come individuata dal PUC del Comune di Amalfi, e come da planimetria allegata (all. 2);
- 3) di riservarsi, sulla base degli effetti connessi all'introduzione delle nuove misure risultanti dal monitoraggio, di valutare, alla scadenza del termine di cui sopra, la sussistenza delle condizioni per confermare l'espressione dell'Intesa;
- 4) di richiedere al Comune di Amalfi, in merito agli impegni elencati all'art. 5 dello schema di Intesa di cui alla D.G.C. n. 149/2025 di relazionare periodicamente alla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive sullo stato di avanzamento della predisposizione dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD);
- 5) di precisare che, all'entrata in vigore del piano di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, l'Intesa di cui al presente provvedimento cesserà di avere efficacia per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 6) di demandare alla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la notifica dei contenuti dell'Intesa alla Commissione Europea, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di liberalizzazione dei servizi, riservando a separato provvedimento, in caso di eventuali eccezioni poste dalla Commissione Europea, le integrazioni e/o revisioni che si renderanno necessarie e a cui l'efficacia dell'intesa resta subordinata;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Gabinetto del Presidente;
 - all'Assessore alle Attività produttive e Sviluppo economico;
 - all'Assessore al Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale;
 - alla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive, anche per la notifica al Comune di Amalfi;
 - alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo;
 - alla Sezione Casa di Vetro del Sito istituzionale della Regione Campania;
 - al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	128	del	10/04/2026	SPL 208	SSL 02	STL 02
------------------	-----	-----	------------	------------	-----------	-----------

OGGETTO:

Intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla proposta adottata con deliberazione della Giunta comunale di Amalfi n. 149 dell'11 dicembre 2025

QUADRO A	CODICE	NOME E COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Fulvio BONAVITACOLA Assessore Vincenzo MARAIO</i>	<i>09/04/2026 09/04/2026</i>
DIREZIONE GENERALE	<i>209.00.00 208.00.00</i>	<i>Rosanna ROMANO Daniela MICHELINO</i>	<i>08/04/2026 08/04/2026</i>
SETTORE / UOS PARTICOLARE	<i>208.02.00</i>	<i>Alfonso BONAVITA</i>	<i>08/04/2026</i>

DATA ADOZIONE	10/04/2026	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME <i>FERRARA</i>	NOME <i>Mauro</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 10/04/2026

AI SEGUENTI UFFICI:

1010000 UFFICIO DI GABINETTO
2080000 DIREZIONE GENERALE SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
2090000 DIREZIONE GENERALE POLITICHE CULTURALI E TURISMO
2080202 Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

SPL = Direzione Generale

SSL = Settore

STL = UOS